Relazione illustrativa

Le modifiche proposte relativamente alla legge regionale 6 aprile 2022, n. 4 (Disciplina dell'organizzazione amministrativa e della dirigenza della Regione Liguria) sono finalizzate all'aggiornamento ed efficientamento dell'attuale assetto normativo al fine di garantire una migliore organizzazione, funzionalità ed efficienza delle strutture della Giunta regionale nonché una razionalizzazione del capitale umano in servizio presso la stessa.
Nello specifico si procede all'introduzione in legge di un nuovo assetto organizzativo della Giunta della Regione Liguria con la previsione di una struttura amministrativa suddivisa tra il Segretario generale, il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, figura priva di funzioni gestionali, il Direttore generale di coordinamento e le ulteriori strutture dirigenziali complesse.
Con la presente novella è prevista la possibilità di istituire la figura del Responsabile dell'attuazione del programma di governo. Trattasi di una figura, inserita negli uffici di diretta collaborazione con il Presidente della Giunta regionale, priva di funzioni gestionali e non ricompresa tra gli incarichi dirigenziali o direttivi attribuiti nell'Ente con mansioni di monitoraggio sull'attuazione del programma di governo.
Ai sensi dell'articolo 70 dello Statuto regionale saranno emanate, inoltre, ulteriori disposizioni in materia di organizzazione degli uffici, ripartizione delle competenze e più in generale di funzionamento dell'Amministrazione.

Relazione articolata

- l'articolo 1, di modifica dell'articolo 1 della l.r. 4/2022, è finalizzato a prevedere la possibilità ai sensi dell'articolo 70 dello Statuto di emanare con regolamento eventuali ulteriori disposizioni in materia di organizzazione degli uffici, ripartizione delle competenze e funzionamento dell'amministrazione nel rispetto di quanto stabilito dalla presente legge;
- le modifiche apportate dall'articolo 2 risultano di mero coordinamento del testo normativo con le modifiche apportate dal presente provvedimento di legge;
- l'articolo 3 prevede l'inserimento dell'articolo 3 bis che introduce e disciplina la figura del Responsabile dell'attuazione del programma di governo, collocato nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale, privo di funzioni gestionali, non ricompreso tra gli incarichi dirigenziali o direttivi attribuiti nell'Ente e posto in staff alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale. Le sue funzioni sono di monitoraggio delle azioni attuate dagli amministratori regionali, dal Segretario generale, dal Direttore generale di coordinamento e dai direttori generali al fine di attuare il programma di governo e ne riferisce direttamente al Presidente della Giunta regionale.
- le modifiche apportate dall'articolo 4 risultano di aggiornamento e coordinamento del testo normativo con le modifiche apportate dal presente provvedimento di legge;
- le modifiche apportate dall'articolo 5 hanno la finalità di attribuire la competenza dell'adozione del Piano integrato di attività e organizzazione degli enti strumentali, delle agenzie regionali e degli enti di gestione delle aree protette regionali, con esclusione della sezione in materia di trasparenza e anticorruzione, ad un provvedimento del direttore generale al quale detti enti afferiscono per materia;
- le modifiche apportate dall'articolo 6 risultano di mero coordinamento del testo normativo con le modifiche apportate dal presente provvedimento di legge;
- l'articolo 7, dispone la sostituzione dell'articolo 7 della lr 4/2022 con una nuova norma rubricata "Modello organizzativo". Tale disposizione prevede l'esistenza della Segreteria generale, del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, della Direzione generale di coordinamento, delle Direzioni generali e delle ulteriori strutture dirigenziali da definire nei contenuti, articolazioni e tipologie con successivo regolamento di organizzazione;

- l’articolo 8 disciplina la Segreteria generale della quale individua le funzioni e le finalità, facendo comunque salva la possibilità di una ulteriore implementazione delle stesse per il tramite del regolamento di organizzazione;
- l’articolo 9 introduce nel corpo della legge regionale gli articoli 8 bis rubricato “Incarico di Segretario generale”, l’articolo 8 ter ad oggetto “Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale” e gli articoli 8 quater e 8 quinquies che, rispettivamente, introducono la Direzione generale di coordinamento e la disciplina del relativo incarico dirigenziale di Direttore generale di coordinamento;
- l’articolo 10 introduce una versione modificata ed aggiornata del testo del vigente articolo 9 andando a definire le funzioni delle Direzioni generali;
- l’articolo 11 è dedicato all’introduzione dell’articolo 9 bis di disciplina degli incarichi di Direzione generale e dell’articolo 9 ter di rinvio al regolamento di organizzazione per la definizione degli ambiti di intervento e di rispettiva competenza delle strutture dirigenziali di livello non generale;
- l’articolo 12 apporta modificazioni al vigente articolo 17 avente ad oggetto la graduazione delle strutture dirigenziali e garantendo una razionalizzazione dei processi ed una migliore attinenza alla normativa vigente in materia;
- l’articolo 13 apporta modificazioni all’articolo 18 della l.r. 4/2022 prevedendo un termine, di natura ordinatoria, pari a centocinquanta giorni dalla data di insediamento della Giunta regionale, per l’approvazione dell’assetto organizzativo delle strutture della Giunta regionale;
- l’articolo 14 sostituisce il vigente articolo 23 disciplinando la natura e le funzioni del Comitato di direzione, prevedendone una nuova organizzazione nella conformazione e stabilendo, in particolare, la possibilità che lo stesso venga convocato e presieduto, secondo le materie di rispettiva competenza, o dal Segretario generale o dal Direttore generale di coordinamento;
- l’articolo 15 sostituisce l’articolo 28 della l.r. 4/2022 relativo alla sostituzione dei dirigenti che afferiscono al Segretario generale, al Direttore generale di coordinamento ed ai Direttori Generali sulla base di criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione;
- l’articolo 16 apporta modificazioni all’articolo 29 della vigente legge regionale procedendo ad una armonizzazione del dato testuale, ridefinendo le procedure di aggiornamento e modifica della dotazione organica e fissando l’ammontare complessivo della dotazione organica del personale di area dirigenziale in 105 unità;
- l’articolo 17 apporta modificazioni all’articolo 30 della vigente legge regionale procedendo ad una armonizzazione del dato testuale ed altresì introduce una nuova formulazione delle limitazioni, per i dirigenti neoassunti, all’accesso alle posizioni dirigenziali con graduazione superiore a quelle di livello iniziale;
- le modifiche apportate dall’articolo 18 risultano di aggiornamento e coordinamento del testo normativo con le modifiche apportate dal presente provvedimento di legge;
- le modifiche apportate dall’articolo 19 risultano di aggiornamento e coordinamento del testo normativo con le modifiche apportate dal presente provvedimento di legge;
- le modifiche apportate dall’articolo 20 risultano di aggiornamento e coordinamento del testo normativo con le modifiche apportate dal presente provvedimento di legge;
- le modifiche apportate dall’articolo 21 risultano di aggiornamento e coordinamento del testo normativo con le modifiche apportate dal presente provvedimento di legge;
- le modifiche apportate dall’articolo 22 risultano di aggiornamento e coordinamento del testo normativo con le modifiche apportate dal presente provvedimento di legge;
- le modifiche apportate dall’articolo 23 risultano di aggiornamento e coordinamento del testo normativo con le modifiche apportate dal presente provvedimento di legge;
- le modifiche apportate dall’articolo 24 procedono con l’aggiornamento della vigente normativa in materia di ciclo di gestione della performance ed i relativi adempimenti di legge;
- le modifiche apportate dall’articolo 25 risultano di aggiornamento e coordinamento del testo normativo con le modifiche apportate dal presente provvedimento di legge;

- l’articolo 26 apporta modificazioni al disposto dell’articolo 44 del vigente testo di legge prevedendo alcune precisazioni riguardo alla composizione, alle competenze ed alle attività del nucleo di valutazione;
- l’articolo 27 introduce la norma transitoria relativa agli incarichi di Segretario generale, Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, di Direttore generale di coordinamento, di Direttore Generale e gli incarichi dirigenziali di livello non generale;
- l’articolo 28 reca la norma finanziaria;
- l’articolo 29 riporta l’elencazione degli articoli della l.r. 4/2022 abrogati dalla presente legge;
- l’articolo 30 reca la dichiarazione d’urgenza della presente normativa disponendo la sua entrata in vigore a far data dalla pubblicazione della legge regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

TITOLO I
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2022, N. 4 (DISCIPLINA DELL’ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E DELLA DIRIGENZA DELLA REGIONE LIGURIA)

Articolo 1
(Modifica all’articolo 1 della l.r. 4/2022)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 4/2022 è inserito il seguente:
“1 bis. Con regolamento di organizzazione ai sensi dell’articolo 70 dello Statuto sono emanate eventuali ulteriori disposizioni in materia di organizzazione degli uffici, ripartizione delle competenze e funzionamento dell’amministrazione nel rispetto di quanto stabilito dalla presente legge.”.

Articolo 2
(Modifica all’articolo 2 della l.r. 4/2022)

1. Al comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 4/2022 dopo le parole: “attraverso la presente legge” sono inserite le seguenti: “e il regolamento di organizzazione”.

Articolo 3
(Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 4/2022)

1. Dopo l’articolo 3 della l.r. 4/2022 è inserito il seguente:

“Articolo 3 bis
(Responsabile dell’attuazione del programma di governo)

1. Nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale può essere istituita la figura del Responsabile dell’attuazione del programma di governo.
2. L’incarico di Responsabile dell’attuazione del programma di governo non comporta l’esercizio di funzioni gestionali, non è ricompreso tra gli incarichi dirigenziali e direttivi attribuiti nell’Ente ed è posto in staff alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale.

3. Il Responsabile dell'attuazione del programma di governo monitora le azioni attuate dagli amministratori regionali, dal Segretario generale, dal Direttore generale di coordinamento e dai direttori generali al fine di attuare il programma di governo e ne riferisce direttamente al Presidente della Giunta regionale.
4. Il Responsabile dell'attuazione del programma di governo è nominato con provvedimento della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta, che ne fissa la durata dell'incarico e la retribuzione nel limite delle risorse di cui all'articolo 5 della legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari).
5. Al Responsabile dell'attuazione del programma di governo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legge 10 agosto 2023, n. 105 (Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137.".

Articolo 4
(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 4/2022)

1. All'articolo 4 della l.r. 4/2022 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 4 le parole: "I direttori generali centrali, i direttori generali di area" sono sostituite dalle seguenti: "Il Segretario generale, il Direttore generale di coordinamento";
   b) al comma 5 la parola "centrale" è soppressa e le parole: "dei direttori generali centrali, dei direttori generali di area" sono sostituite dalle seguenti: "del Direttore generale di coordinamento";
   c) al comma 7 dopo le parole: "dei dirigenti" sono inserite le parole: "e dei direttori generali", e le parole "del direttore generale centrale, del direttore generale di area, del direttore generale competente o del Segretario generale nel caso di strutture direttamente dipendenti dallo stesso" sono sostituite dalle seguenti: "del direttore generale competente o del Direttore generale di coordinamento o del Segretario generale nel caso di strutture direttamente dipendenti dai medesimi o di direzioni ad essi afferenti";
   d) al comma 8 le parole: "dei direttori generali centrali, dei direttori generali di area" sono sostituite dalle seguenti: "del Direttore generale di coordinamento";
   e) al comma 9 bis le parole: ", relativamente agli incarichi di cui agli articoli 24, 25, 26 e 27," sono soppresse.

Articolo 5
(Modifica all'articolo 5 della l.r. 4/2022)

1. Al comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 4/2022 le parole: "con deliberazione della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimento del direttore generale al quale detti enti afferiscono per materia".

Articolo 6
(Modifica all'articolo 6 della l.r. 4/2022)

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 4/2022 la parola: "centrale" è soppressa.

Articolo 7
(Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 4/2022)

1. L'articolo 7 della l.r. 4/2022 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7
(Modello organizzativo)

1. Il modello organizzativo della Giunta regionale è il seguente:
   a) la Segreteria generale;
   b) il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale;
   c) la Direzione generale di coordinamento;
   d) le Direzioni generali;
   e) le strutture dirigenziali.
2. Con il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 1, comma 1 bis, sono individuate le tipologie di strutture di cui al comma 1, lett. e) nonché le articolazioni interne delle strutture di cui al comma 1 lettere a), c), d) ed e).
3. Le strutture dirigenziali di cui al comma 1, lett. a), c) e d) sono strutture organizzative complesse.".

Articolo 8
(Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 4/2022)

1. L'articolo 8 della l.r. 4/2022 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8
(Segreteria generale)

1. La Segreteria generale svolge funzioni di coordinamento giuridico-amministrativo garantendo in particolare supporto ed assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa regionale alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, nonché attività di verifica giuridica dei provvedimenti sottoposti al Presidente ed alla Giunta regionale.
2. La Segreteria generale svolge funzioni di coordinamento legislativo a supporto del Presidente e della Giunta per l'esercizio dell'iniziativa legislativa e regolamentare.
3. La Segreteria generale provvede, inoltre, a:
   a) sovraintendere e coordinare le attività delle direzioni generali e delle strutture dirigenziali ad essa afferenti;
   b) promuovere la definizione di regole e linee di condotta uniformi tra le direzioni generali e ne sovrintende l'effettiva applicazione, dirimendo altresì i conflitti di competenza;
   c) coordinare le attività connesse al funzionamento della Giunta regionale e il raccordo organizzativo con il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria;
   d) proporre alla Giunta regionale la nomina dei direttori generali ad essa afferenti;
   e) partecipare con diritto di parola alle sedute della Giunta regionale e, ove necessario, far constatare a verbale il proprio motivato parere;
   f) convocare e presiedere il comitato di direzione ai sensi dell'articolo 23;
   g) assumere, su incarico del Presidente della Giunta regionale, la responsabilità diretta di funzioni o progetti specifici;
   h) intervenire nei casi di inerzia e nelle altre fattispecie previste ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 comma 7.
4. Con il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 1, comma 1 bis, sono definite le eventuali ulteriori funzioni afferenti alla Segreteria generale.".

Articolo 9
(Inserimento degli articoli 8 bis, 8 ter, 8 quater, 8 quinquies nella l.r. 4/2022)

1. Dopo l'articolo 8 della l.r. 4/2022 sono inseriti i seguenti:

"Articolo 8 bis
(Incarico di Segretario generale)

1. L'incarico di Segretario generale è attribuito con provvedimento della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta, anche a un soggetto esterno in possesso di diploma di laurea magistrale ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o di diploma di laurea ai sensi del previgente ordinamento, dotato di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere, desumibile da esperienza almeno quinquennale in qualifiche dirigenziali nel settore pubblico o privato o da una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica derivante da concrete esperienze di lavoro maturate nei settori della ricerca, dell'università e delle libere professioni. Il rapporto di lavoro subordinato e a tempo determinato è regolato da un contratto di diritto privato. Tale regime giuridico è applicato anche nel caso in cui l'incarico di Segretario generale sia attribuito a un dirigente della Regione con contratto a tempo indeterminato; in tal caso il dirigente regionale è collocato in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico.
2. Il Segretario generale è collocato al di fuori della dotazione organica regionale e opera alle dirette dipendenze del Presidente e della Giunta regionale.
3. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale in materia di tetti stipendiali dei dirigenti della pubblica amministrazione, l'incarico di Segretario generale è retribuito con il trattamento economico onnicomprensivo annuo previsto alla data del 1° marzo 2025. Tale trattamento economico onnicomprensivo annuo, attribuito per tutta la durata dell'incarico, è corrisposto al Segretario generale in dodici mensilità posticipate ed è integrato da un valore massimo annuo pari al trenta per cento del medesimo trattamento economico onnicomprensivo annuo a seguito di misurazione e valutazione positiva della performance dell'anno di riferimento, secondo la relativa procedura di valutazione.
4. La durata dell'incarico è pari a cinque anni e cessa in ogni caso entro il centoventesimo giorno successivo alla fine della legislatura regionale in cui è stato attribuito, salvo rinnovo.

Articolo 8 ter
(Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale)

1. Il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale supporta il Presidente nell'esercizio delle funzioni e delle attività di indirizzo politico istituzionale raccordandosi con le strutture e gli organi di governo regionali al fine di garantire un'efficace interazione tra le funzioni di indirizzo politico e l'amministrazione. Egli opera su direttiva del Presidente, a cui risponde direttamente per l'attività svolta.
2. Il Capo di Gabinetto assiste e supporta il Presidente della Giunta regionale nelle funzioni di rappresentanza della Regione, sovrintende e coordina le attività relative al cerimoniale e l'organizzazione di eventi e manifestazioni di rilievo istituzionale avvalendosi degli uffici e del personale anche delle sedi regionali di Roma e Bruxelles.
3. Il Capo di Gabinetto supporta l'attività istituzionale del Presidente e della Giunta regionale, cura il raccordo politico-amministrativo con gli organi consiliari e con le relative strutture, assiste il Presidente della Giunta regionale nelle relazioni istituzionali con gli organi dello Stato e con le altre istituzioni locali, regionali, statali ed internazionali nonché con le organizzazioni economiche, sociali e culturali.

4. L’incarico di Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale è attribuito con provvedimento della Giunta regionale su proposta del Presidente anche ad un soggetto esterno in possesso di diploma di laurea magistrale ai sensi dell’ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o di diploma di laurea ai sensi del previgente ordinamento, dotato di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere desumibile da esperienza almeno quinquennale in qualifiche dirigenziali nel settore pubblico o privato o da una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica derivante da concrete esperienze di lavoro maturate nel settore della ricerca, dell’università e delle libere professioni, con il quale è stipulato un contratto di lavoro subordinato di diritto privato e a tempo determinato. Tale regime giuridico è applicato anche nel caso in cui l’incarico di Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale sia attribuito a un dirigente della Regione con contratto a tempo indeterminato; in tal caso il dirigente regionale è collocato in aspettativa senza assegni per l’intera durata dell’incarico.
5. Il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale è collocato al di fuori della dotazione organica regionale.
6. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale in materia di tetti stipendiali dei dirigenti della pubblica amministrazione, l’incarico di Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale è retribuito con un trattamento economico onnicomprensivo annuo di importo non superiore all’ammontare del trattamento economico erogato al Segretario generale della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 8 bis. Tale trattamento economico onnicomprensivo annuo, attribuito per tutta la durata dell’incarico, è corrisposto al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale in dodici mensilità posticipate ed è integrato da un valore massimo annuo pari al trenta per cento del medesimo trattamento economico onnicomprensivo annuo a seguito di relativa valutazione del Presidente della Giunta Regionale.
7. La durata dell’incarico è pari alla durata del mandato del Presidente, salvo rinnovo.
8. Il Capo di Gabinetto sovrintende e coordina la Segreteria e il personale di diretta collaborazione del Presidente e si avvale di una segreteria posta alle sue dirette dipendenze e del personale assegnato.

Articolo 8 quater
(Direzione generale di coordinamento)

1. La Direzione generale di coordinamento:
   a) sovraintende e coordina l’attività delle direzioni generali non direttamente afferenti alla Segreteria generale;
   b) coordina le funzioni di controllo strategico, gestionale e finanziario nonché la programmazione generale dell’ente;
   c) interviene nei casi di inerzia e nelle altre fattispecie previste ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 comma 7;
   d) propone alla Giunta regionale la nomina dei direttori generali non direttamente afferenti alla Segreteria generale;
   e) convoca e presiede, d’intesa con il Segretario generale della Giunta regionale, il comitato di direzione ai sensi dell’articolo 23;
   f) può assumere direttamente la responsabilità relativa al presidio di funzioni di interesse generale per l’ente nel suo complesso, non riconducibili a specifici ambiti settoriali di intervento.

Articolo 8 quinquies
(Incarico di Direttore generale di coordinamento)

1. L’incarico di Direttore generale di coordinamento è attribuito con provvedimento della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale, anche ad un soggetto esterno in possesso di diploma di laurea magistrale ai sensi dell’ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o di diploma di laurea ai sensi del previgente ordinamento, dotato di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere desumibile da esperienza almeno quinquennale in qualifiche dirigenziali nel settore pubblico o privato o da una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica derivante da concrete esperienze di lavoro maturate nel settore della ricerca, dell’università e delle libere professioni. Il rapporto di lavoro subordinato e a tempo determinato è regolato da un contratto di diritto privato. Tale regime giuridico è applicato anche nel caso in cui l’incarico sia attribuito a un dirigente della Regione con contratto a tempo indeterminato.
2. Il Direttore generale di coordinamento è collocato al di fuori della dotazione organica regionale, operando alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale.
3. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale in materia di tetti stipendiali dei dirigenti della pubblica amministrazione, l’incarico di Direttore generale di coordinamento è retribuito con un trattamento economico onnicomprensivo annuo di importo corrispondente all’ammontare del trattamento economico erogato al Segretario generale della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 8 bis. Tale trattamento economico onnicomprensivo annuo, attribuito per tutta la durata dell’incarico, è corrisposto al Direttore generale di coordinamento in dodici mensilità posticipate ed è integrato da un valore massimo annuo pari al trenta per cento del medesimo trattamento economico onnicomprensivo annuo, corrisposto a seguito di misurazione e valutazione positiva della performance dell’anno di riferimento, secondo la relativa procedura di valutazione.
4. L’incarico di Direttore generale di coordinamento, attribuito a un dirigente della Regione con contratto a tempo indeterminato, è retribuito con un trattamento economico costituito dal trattamento tabellare, come previsto dal contratto collettivo per il personale dirigenziale e da un trattamento accessorio di posizione sino all’ammontare del trattamento onnicomprensivo annuo previsto al comma 3 ridotto del trattamento tabellare spettante.
5. Il trattamento retributivo di cui al comma 4 è integrato dal medesimo trattamento economico accessorio previsto dal comma 3, corrisposto a seguito di misurazione e valutazione positiva della performance dell’anno di riferimento, secondo la relativa procedura di valutazione.
6. Le risorse per i trattamenti economici accessori di cui ai commi 4 e 5 integrano le risorse previste dalla contrattazione collettiva costituite per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato del personale dirigenziale dell’amministrazione regionale e non sono sottoposte al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).
7. La durata dell’incarico è pari a cinque anni e cessa in ogni caso entro il centoventesimo giorno successivo alla fine della legislatura regionale in cui è stato attribuito, salvo rinnovo.”.

Articolo 10
(Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 4/2022)

1. L'articolo 9 della l.r. 4/2022 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9
(Direzione generale)

1. La direzione generale, tenuto conto dell'ambito specifico delle proprie funzioni, assicura:
   a) un qualificato ed efficace supporto tecnico-specialistico agli organi di governo dell'ente, alla Segreteria generale, alla Direzione generale di coordinamento ed alle altre Direzioni generali promuovendo il miglioramento delle condizioni generali di funzionamento e assicurando il rispetto dell'indirizzo politico-amministrativo;
   b) il presidio di un'area di intervento collegata alle politiche dell'ente e risponde complessivamente dell'attuazione degli indirizzi per le materie di propria competenza, assicurando il coordinamento con le altre strutture dell'organizzazione.".

Articolo 11
(Inserimento degli articoli 9 bis e 9 ter nella l.r. 4/2022)

1. Dopo l'articolo 9 della l.r. 4/2022, sono inseriti i seguenti:

"Articolo 9 bis
(Incarichi di Direzione generale)

1. L'incarico di direttore generale è attribuito dalla Giunta regionale su proposta del Segretario generale della Giunta regionale per le Direzioni generali allo stesso direttamente afferenti ovvero su proposta del Direttore generale di coordinamento per le altre Direzioni generali, a seguito di pubblicazione di un avviso rivolto al personale dirigente della Regione e del settore regionale allargato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con qualifica dirigenziale da almeno cinque anni, in possesso di diploma di laurea magistrale ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o di diploma di laurea ai sensi del previgente ordinamento, dotato di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere sulla base dei parametri di cui all'articolo 32, comma 2.
2. L'incarico di direttore generale può essere conferito, previa adeguata procedura selettiva e pubblicità del relativo avviso sul sito istituzionale di Regione Liguria, a personale esterno dotato di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere sulla base dei requisiti di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), mediante contratto a tempo determinato.
3. L'incarico di cui ai commi 1 e 2, di norma, non può essere conferito per un periodo inferiore a tre anni e superiore a cinque, salvo rinnovo.
4. L'incarico di cui ai commi 1 e 2, durante la sua durata, può essere variato con riferimento agli ambiti organizzativi di competenza e cessa in ogni caso entro il centottantesimo giorno dal rinnovo del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria.

Articolo 9 ter
(Strutture dirigenziali)

1. Con il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 1, comma 1 bis, sono definiti gli ambiti di intervento e le sfere di rispettiva competenza delle strutture dirigenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e).".

Articolo 12
(Modifiche all'articolo 17 della l.r. 4/2022)

1. All'articolo 17 della l.r. 4/2022 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le strutture dirigenziali sono graduate, anche ai fini della retribuzione di posizione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza, con provvedimento della Giunta regionale, su proposta del Direttore generale competente in materia di organizzazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali in materia di relazioni sindacali.";
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Qualora la Giunta regionale istituisca nuove strutture dirigenziali, con il provvedimento di istituzione delle stesse ne stabilisce la graduazione ai sensi del comma 2.";
   c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, la graduazione delle strutture dirigenziali è aggiornata qualora alle stesse siano apportate modifiche rilevanti concernenti i compiti, la complessità, il grado di autonomia, l'assegnazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali nonché l'attribuzione delle responsabilità.";
   d) i commi 5, 6, 8 e 9 sono abrogati.

Articolo 13
(Modifiche all'articolo 18 della l.r. 4/2022)

1. All'articolo 18 della l.r. 4/2022 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
   1. All'inizio di ogni legislatura, di norma entro centocinquanta giorni dalla data di insediamento della Giunta regionale, su proposta del Direttore generale competente in materia di organizzazione, formulata su indicazione del Segretario generale d'intesa con il Direttore generale di coordinamento e tenendo conto delle competenze della Regione e dei contenuti del programma di governo presentato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto, la Giunta regionale approva l'assetto organizzativo delle proprie strutture, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali in materia di relazioni sindacali.";
   b) alla fine del comma 2, sono soppresse, infine, le seguenti parole: "sentito il comitato di direzione".

Articolo 14
(Sostituzione dell'articolo 23 della l.r. 4/2022)

1. L'articolo 23 della l.r. 4/2022 è sostituito dal seguente:

"Articolo 23
(Comitato di direzione)

1. Il comitato di direzione è un organismo collegiale consultivo cui è affidata la trattazione di temi e questioni di natura trasversale e generale ed ha lo scopo di garantire l'integrazione tra l'azione delle diverse strutture regionali, promuovendo comportamenti uniformi nei diversi ambiti di responsabilità dell'ente.
2. Il comitato di direzione è composto dal Segretario generale, dal Direttore generale di coordinamento e dai direttori generali.
3. Al comitato di direzione partecipa il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale.

4. Il comitato di direzione è convocato e presieduto dal Segretario generale o dal Direttore generale di coordinamento secondo le materie di rispettiva competenza.
5. Il comitato di direzione analizza ed elabora proposte relative a temi e questioni di natura trasversale e di interesse generale dell'ente e può formulare proposte e pareri alla Giunta regionale relativamente a materie e questioni di interesse generale dell'ente.
6. Le funzioni di segreteria del comitato di direzione, che si dota di proprie modalità di funzionamento, sono assicurate da una struttura individuata dal Segretario generale, d'intesa con il Direttore generale di coordinamento.".

Articolo 15
(Sostituzione dell'articolo 28 della l.r. 4/2022)

1. L'articolo 28 della l.r. 4/2022 è sostituito dal seguente:

"Articolo 28
(Sostituzione dei dirigenti)
1. Il Segretario generale, il Direttore generale di coordinamento e i direttori generali stabiliscono l'ordine di sostituzione dei dirigenti che loro afferiscono nonché la loro sostituzione in caso di vacanza, assenza o impedimento sulla base delle modalità e criteri stabiliti nel regolamento di organizzazione.".

Articolo 16
(Modifiche all'articolo 29 della l.r. 4/2022)

1. All'articolo 29 della l.r. 4/2022 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1 la parola "centrale" è soppressa;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La dotazione organica del personale di area dirigenziale è fissata in centocinque unità. Alla ridefinizione delle dotazioni organiche si procede periodicamente e, comunque, con cadenza triennale nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Le variazioni delle dotazioni organiche sono disposte dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, avuto riguardo ai vincoli posti dalla normativa nazionale vigente in materia.".

Articolo 17
(Modifiche all'articolo 30 della l.r. 4/2022)

1. All'articolo 30 della l.r. 4/2022 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 3 la parola: "centrale" è soppressa;
   b) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Il personale che accede alla dirigenza a tempo indeterminato è preposto, per un periodo non inferiore a due anni, alla struttura dirigenziale con graduazione di livello iniziale; decorso tale periodo, il dirigente può essere assegnato alla struttura dirigenziale con graduazione di livello immediatamente superiore. Le strutture dirigenziali con graduazione di livello immediatamente inferiore alla Direzione generale sono assegnate a dirigenti con almeno tre anni di anzianità.".

Articolo 18
(Modifiche all'articolo 31 della l.r. 4/2022)

1. Al comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 4/2022 dopo le parole: "La giunta regionale" sono inserite le seguenti: "nel caso degli incarichi di cui all'articolo 9, ovvero il direttore generale competente

in materia di organizzazione per gli altri incarichi dirigenziali," e dopo le parole: "su proposta del Segretario generale" sono inserite le seguenti: "sentito il Direttore generale di coordinamento".

Articolo 19
(Modifiche all'articolo 32 della l.r. 4/2022)

1. All'articolo 32 della l.r. 4/2022 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lett. e) sono attribuiti dal Direttore generale competente in materia di organizzazione.";
   b) i commi 3, 4, 5, 6 e 9 sono abrogati.

Articolo 20
(Modifica all'articolo 34 della l.r. 4/2022)

1. All'articolo 34 della l.r. 4/2022, al comma 1, le parole "direttori generali centrali, i direttori generali di area, i" sono soppresse.

Articolo 21
(Modifiche all'articolo 36 della l.r. 4/2022)

1. Al comma 2 dell'articolo 36 della l.r. 4/2022 le parole: "Il direttore generale centrale competente" sono sostituite dalle seguenti: "Il direttore generale competente" e le parole ", del direttore generale centrale o del direttore generale di area" sono soppresse.

Articolo 22
(Modifica all'articolo 39 della l.r. 4/2022)

1. Al comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 4/2022, la parola: "centrale" è soppressa.

Articolo 23
(Modifica all'articolo 40 della l.r. 4/2022)

1. Al comma 2 dell'articolo 40 della l.r. 4/2022, le parole "i direttori generali centrali, i direttori generali di area e" sono soppresse.

Articolo 24
(Modifiche all'articolo 42 della l.r. 4/2022)

1. Al comma 1 dell'articolo 42 della l.r. 4/2022 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il secondo periodo della lettera a) è sostituito dal seguente: "Tale programmazione individua gli obiettivi dell'ente, della Segreteria generale, del Direttore generale di coordinamento e di ciascuna direzione generale, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'Amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al Segretario generale, al Direttore generale di coordinamento, ai direttori generali e i relativi indicatori;";
   b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) entro il 31 luglio, il documento di consuntivazione annuale del Piano integrato di attività e organizzazione denominato "Relazione integrata", contenente la "Relazione sulla performance" che evidenzia, a consuntivo e con riferimento all'anno precedente, i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati.".
2. Al comma 2 le parole "piano della performance" sono sostituite dalle seguenti: "Piano integrato di attività e organizzazione, sezione relativa al piano della performance".

Articolo 25
(Modifiche all'articolo 43 della l.r. 4/2022)

1. Alle lettere a), b) e c) del comma 4 dell'articolo 43 della l.r. 4/2022 le parole: "dei direttori generali centrali o direttori generali di area" sono sostituite dalle seguenti: "del Direttore generale di coordinamento".

Articolo 26
(Modifiche all'articolo 44 della l.r. 4/2022)

1. All'articolo 44 della l.r. 4/2022 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 2 è abrogato;
   b) al comma 4 dopo le parole "che rivestono" sono inserite le seguenti: ", con riferimento al territorio regionale,";
   c) al comma 5 dopo le parole "il nucleo di valutazione," sono inserite le seguenti: "per ciascun ente di cui al comma 7";
   d) la lettera g) del comma 5 è sostituita dalla seguente: "g) propone alla Giunta regionale la valutazione annuale del Segretario generale, del Direttore generale di coordinamento e dei direttori generali, nonché l'attribuzione agli stessi della retribuzione di risultato";
   e) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Il nucleo di valutazione esercita le funzioni di cui al comma 5 con riguardo alla Giunta regionale, agli Enti Parco, agli enti regionali, alle agenzie regionali e agli enti sanitari, come individuati con l'apposita deliberazione di Giunta relativa agli Enti costituenti il Settore regionale allargato;"
   f) al comma 8 le parole "per la Regione" sono sostituite dalle seguenti "ai fini del presente articolo" e l'ultimo periodo è soppresso;
   g) il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Previa convenzione con gli Enti di cui al comma 7, la Giunta regionale definisce con propria deliberazione il compenso aggiuntivo dei componenti del nucleo di valutazione a carico dei predetti Enti, che non potrà comunque superare la spesa complessiva sostenuta dagli stessi nell'anno 2021 decurtata del 30 per cento. In sede di prima applicazione gli attuali incarichi assegnati ai membri dei Nuclei di Valutazione o organismi assimilati degli Enti di cui al comma 7 terminano a scadenza naturale."

TITOLO II

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 27

(Disposizioni transitorie)

1. Gli incarichi di Segretario generale, Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e di Direttore generale di coordinamento, già attribuiti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono confermati e proseguono con le correlate retribuzioni di posizione fino alla naturale scadenza degli incarichi o contratti.
2. Gli altri incarichi dirigenziali e di direzione generale, anche a tempo determinato, già conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le relative denominazioni ed articolazioni delle posizioni esistenti con le correlate retribuzioni di posizione, proseguono sino alla naturale scadenza dei relativi incarichi o contratti.

3. La Giunta regionale adotta il regolamento di cui all'articolo 1, comma 1 bis, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 28
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 307.816,48 per l'anno 2025 e in euro 1.846.898,88 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede come segue:

   Anno 2025
   - per euro 27.631,83 con le risorse allocate alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 1 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti" e per euro 280.184,65 con le risorse allocate alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 10 "Risorse umane", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2025-2027.

   Anno 2026
   - per euro 165.791,00 con le risorse allocate alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 1 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti" e per euro 1.681.107,88 con le risorse allocate alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 10 "Risorse umane", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2025-2027.

   Anno 2027
   - per euro 165.791,00 con le risorse allocate alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 1 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti" e per euro 1.681.107,88 con le risorse allocate alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 10 "Risorse umane", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2025-2027.

2. Per gli esercizi successivi al 2027, si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) con i relativi bilanci.

Articolo 29
(Abrogazioni)

1. Gli articoli 10, 11, 19, 20, 21 e 22 della l.r. 4/2022 sono abrogati a far data dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 24, 25, 26 e 27 della l.r. 4/2022 sono abrogati a far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1 bis, della l.r. 4/2022, come introdotto dalla presente legge.

Articolo 30
(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.